ARCIDIOCESI DI CHIETI-VASTO
UFFICIO LITURGICO

Carissimi fratelli nel ministero,
il nostro Arcivescovo mi ha dato incarico di richiamare le norme riguardanti il numero dei padrini e le condizioni per esercitarne l'ufficio nei sacramenti del Battesimo e della Confermazione. Penso quindi di sintetizzarle nei seguenti punti:
- Al battezzando ed al cresimando venga dato un padrino (can. 872 e 892): sebbene, secondo il codice, tale presenza non sia precettiva, tuttavia non è neanche facoltativa, quindi "**normalmente**" vi sia la presenza del padrino nella celebrazione dei suddetti sacramenti. Qualora si presentassero situazioni del tutto eccezionali in cui non è possibile la presenza del padrino, se ne spieghino le ragioni all'Arcivescovo e se ne riceva l'approvazione.
- Riguardo al numero dei padrini, il can. 873 stabilisce che ogni battezzando/cresimando abbia un solo padrino o madrina, oppure un padrino e una madrina: non si dà la possibilità di avere due padrini/madrine, tanto più un numero superiore a due. Risultano abolite le limitazioni della precedente legislazione (CJC 1917) che obbligava il cresimando ad avere un solo padrino/madrina dello stesso sesso. Viene anche raccomandato (*expedit*) che il padrino della cresima sia il medesimo del battesimo: non sarebbe quindi strano che, se nel battesimo si sono avuti un padrino ed una madrina, questi lo siano anche nella cresima (can.893 §2).
- Per quanto riguarda le condizioni richieste per esercitare l'ufficio di padrino, queste sono le medesime nei due sacramenti dell'Iniziazione cristiana e sono regolati dal can. 874 §1 che riporto di seguito:
"§1. Perché uno possa essere ammesso all'incarico di padrino, è necessario che:
1) sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico;
2) abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un'altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione;
3) sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dell'Eucaristia, e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume;
4) non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;
5) non sia il padre o la madre del battezzando."
Da quanto recitato nel suddetto canone, si deve evincere che vengono esclusi i cosiddetti *peccatori pubblici*, coloro che abbiano contratto il semplice matrimonio civile, coloro che aderiscono notoriamente a ideologie materialistiche o atee, ecc.
Per quanto riguarda la dispensa dell'età, non bisogna dimenticare la prudenza e, prima di concederla, chiedere il parere all'Arcivescovo.
- Il §2 del canone succitato specifica che non può venire ammesso ad esercitare l'ufficio di padrino un battezzato in una comunità cristiana non cattolica: tutt'al più può affiancare il padrino cattolico con il ruolo di testimone. Qualora, però, questi appartenga ad una comunità ortodossa non in piena comunione con la Chiesa cattolica, si devono tener presenti le indicazioni del Direttorio ecumenico (n.98):
"*b)* In forza della stretta comunione esistente tra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali ortodosse, è consentito, per un valido motivo, ammettere un fedele orientale con il ruolo di padrino congiuntamente ad un padrino cattolico (o una madrina) al battesimo di un bambino o di un adulto cattolico, a condizione che si sia sufficientemente provveduto all'educazione del battezzato e che sia riconosciuta l'idoneità del padrino.
Il ruolo del padrino a un battesimo conferito in una Chiesa orientale ortodossa non è interdetto a un cattolico, se vi è invitato. In tal caso l'obbligo di prendersi cura dell'educazione cristiana spetta in primo luogo al padrino (o alla madrina) che è membro della Chiesa nella quale il bambino è

battezzato". (Pontificio Consiglio per l'unità dei cristiani, *La recherche de l'unité*, 25.03.1993, n. 98)
A tal proposito ricordo che il membro di una Chiesa orientale non in piena comunione con la Chiesa cattolica, deve assolvere alle esigenze dei due canoni (cattolico e orientale) e penso al caso di un ortodosso che, essendosi separato da un legittimo matrimonio, si è legittimamente unito in un altro matrimonio secondo le tradizioni orientali: in questo caso non può esercitare il ruolo di padrino in un battesimo celebrato in una Chiesa cattolica.
Mi auguro che il richiamo delle norme suddette aiuti le nostre comunità a vivere in modo regolato e chiaro la liturgia e, quello che ne è il cuore, i sacramenti .

Vicario Episcopale per l'area sacerdotale
Mons. Fabio Iarlori

10 Luglio 2015